



**DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 “MISURE URGENTI PER LA
COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”
CONVERTITO NELLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89**

Nota di lettura sugli articoli di interesse per i Comuni e scadenario delle norme di attuazione

A cura dell'Ufficio Legislativo

Articolo 4, comma 12-bis
(Contenimento delle spese del personale degli organismi partecipati dalle amministrazioni locali)

Il **comma 12-bis**, interviene sulla disciplina concernente i **vincoli alle assunzioni e alle spese di personale** delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali.

In particolare, sostituisce interamente l'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 (così come modificato dall'articolo 1, comma 557, della L. 147/2013), con il quale sono state estese le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle:

- ✓ aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale (totale o di controllo) che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara;
- ✓ società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
- ✓ società che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

In particolare le modifiche apportate prevedono:

- ✓ l'**obbligo**, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, di **attenersi al principio di riduzione dei costi del personale**, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Allo stesso tempo dispone l'obbligo, per gli stessi soggetti, di **adottare** tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale;
- ✓ l'**esclusione**, dai limiti in precedenza descritti, delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- ✓ l'**applicazione** delle richiamate disposizioni da parte delle aziende multiservizi qualora l'**incidenza** del fatturato dei servizi esclusi risulti **superiore al 50%** del totale del valore della produzione.

Articolo 4, comma 12-quater
(TASI)

L'articolo 4, comma 12-quater interviene sulla disciplina (contenuta all'articolo 1, ultimi tre periodi del comma 688 della legge n. 147 del 2013, legge di Stabilità 2014) relativa al **versamento** della **TASI** per l'anno **2014**, fissando **diverse scadenze** per il **pagamento del tributo** da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso.

Viene infine individuata la procedura per il recupero delle somme qualora le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, **dall'anno 2015 la TASI** si paga in **due rate**, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, in analogia a quanto previsto per l'Imu

dal decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011). È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre. Spetta ai comuni inserire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere.

Sempre a decorrere dal 2015, i comuni assicureranno la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

La nuova disciplina stabilisce quindi che i contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il **16 giugno 2014**, sulla base delle **deliberazioni** di approvazione delle aliquote e delle detrazioni **pubblicate** sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del **31 maggio 2014**, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014.

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il **16 ottobre 2014**, sulla base delle **deliberazioni** concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI **pubblicati** nello stesso sito, alla data del **18 settembre 2014** (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014).

Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'imposta **in un'unica soluzione** entro il **16 dicembre 2014**, applicando l'aliquota di base pari all'**1 per mille**, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della richiamata legge di stabilità 2014 (nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile).

Ove non sia effettuato l'invio delle delibere entro il 10 settembre 2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di versamento dell'imposta da parte dell'occupante l'immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo.

Il comma 681 della legge di stabilità ha previsto che la TASI sia suddivisa tra il proprietari e l'occupante, che sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per i quali si applica il differimento dell'imposta, viene erogato da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI stimato ad aliquota di base ed indicato con DM di natura non regolamentare da emanarsi entro il 10 giugno.

Viene quindi individuata la procedura per il recupero delle somme qualora le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Articolo 5, comma 1-bis ***(Ripristino di agevolazioni fiscali per trasferimento di terre)***

Il comma 1-bis, attraverso una integrazione all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti

riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Con la presente disposizione vengono quindi escluse dalla soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici (indicate dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981) e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927).

Articolo 8, commi 1-3 *(Trasparenza della spesa per beni e servizi)*

Il comma 1 dell'articolo 8, specifica alcuni obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni.

In seguito alle modifiche introdotte in Senato, la disposizione è formulata come **modifica all'art. 29 del D.Lgs. 33/2013**, ai sensi del quale le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

In particolare, la modifica al comma 1 del citato articolo 29 completa tale obbligo richiedendo alle amministrazioni **anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo** entro trenta giorni dalla loro adozione.

Inoltre, è introdotto un **nuovo comma 1-bis**, ai sensi del quale i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in **formato tabellare aperto**, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno essere definiti lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili tali dati. Il decreto deve essere emanato dopo aver **acquisito il parere della Conferenza unificata**. In virtù di quanto stabilito dal successivo comma 3-bis, in prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata introdotta un'ulteriore **modifica all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013**, che attualmente dispone l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

La disposizione viene arricchita dall'ulteriore previsione dell'obbligo di pubblicare anche un **indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**, con cadenza appunto trimestrale, a decorrere **dal 2015**. Anche in questo caso, la norma rinvia, per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali), **ad un D.P.C.M., da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto** (ai sensi del successivo comma 3-bis).

Il **comma 3** modifica la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici. In particolare dispone che i **dati SIOPE** delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano di "tipo aperto" (come modificato dal **Senato**) e **liberamente accessibili**, rinviando la **definizione** delle modalità di accesso ad un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** (nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, ossia del decreto legislativo n. 82 del 2005).

Il Senato ha introdotto il comma 3-*bis*, disponendo che in sede di prima applicazione, i decreti previsti dal comma 1, capoversi *b*) e *c*), e dal comma 3, siano adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Articolo 8, commi 4-10
(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi)

I **commi da 4 a 10** dispongono una **riduzione** della spesa per **acquisto di beni e servizi** delle pubbliche amministrazioni **a decorrere dal 2014**.

La riduzione è quantificata in complessivi **2,1 miliardi** per l'anno **2014** ed è rideterminata, a partire dal 2015, in ragione d'anno, per le amministrazioni locali e ai sensi dell'articolo 50 per le amministrazioni centrali.

Per le modalità per il conseguimento delle suddette economie, l'articolo rinvia, per le diverse tipologie di amministrazione, all'articolo 46, per le regioni e province autonome, all'articolo 47 per gli enti locali e all'articolo 50 per le amministrazioni centrali.

Le **amministrazioni interessate sono** quelle individuate dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Ai sensi del **comma 4**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate sono tenute a ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, secondo la seguente ripartizione: 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 700 milioni di euro per il 2014, di cui almeno 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di euro da parte dei comuni; 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 10, da parte delle amministrazioni dello Stato. Si dispone, inoltre, che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che per le predette amministrazioni dello Stato si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

Il comma 5 demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le amministrazioni dello Stato ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma in argomento stabilisce che tale decreto dovrà determinare riduzioni meno consistenti per gli enti che acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti), registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

Si specifica, inoltre, che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto nel termine previsto, o di sua inefficacia, si applica quanto previsto dall'articolo 50; infine, si precisa che, in pendenza del predetto termine, le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4 sono rese indisponibili.

I **commi 6 e 7** prevedono che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa sia effettuata con le modalità di cui all'articolo 46 per le regioni e le province autonome e con le modalità di cui all'articolo 47 per le province, i comuni e le città metropolitane.

Il comma 8 – ferme restando le modalità di flessibilità previste dal successivo comma 10 per le regioni e dall'articolo 47, comma 2 per le province e città metropolitane, e comma 7 per i comuni – autorizza le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali.

Tale riduzione deve essere effettuata salvaguardando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), agli articoli 82, comma 3-*bis* e 86, comma 3-*bis*, relativi, rispettivamente alla determinazione del criterio del prezzo più basso e ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

E' altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Da ultimo, il **comma 10** prevede che le regioni e le province autonome hanno facoltà di disporre misure diverse, rispetto alla riduzione di spesa per contratti quali dettate dal comma 4, purché assicurino comunque la riduzione della spesa (secondo le modalità poste dall'articolo 46 del decreto-legge) loro assegnata.

Articolo 8, comma 10-*bis* ***(Cantieri comunali e cantieri verdi in Sardegna)***

L'**articolo 8, comma 10-*bis***, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi.

Più nel dettaglio, per prevenire gli incendi, il dissesto idrogeologico e il diffondersi di discariche abusive, si dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente - in quanto a carattere temporaneo e da considerarsi a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali - non si applichi il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione di quanto disposto dal comma in esame si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei citati cantieri dal bilancio regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9 **(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)**

Al comma 1 viene prevista l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori tra i quali si annovera la Consip spa, una centrale di committenza per ogni regione, qualora costituita in base alla legge, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Al comma 2 è previsto che i soggetti, diversi rispetto al comma precedente, che espletano attività di centrale di committenza faranno richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, preposta a tale incarico.

Tuttavia il compito di definire i requisiti per l'iscrizione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, di concerto con il MEF da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in oggetto **previa intesa con la Conferenza Unificata.** Tra tali requisiti vengono menzionati il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, i valori di spesa

considerati rilevanti per acquisire beni e servizi. Sempre con il medesimo decreto verrà istituito un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che sarà coordinato dal Ministro dell'Economia.

Inoltre il comma 2 prevede l'istituzione, con apposito D.P.C.M., del **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Relativamente alle modalità di emanazione, viene stabilito che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **previa intesa con la Conferenza Unificata**.

Il comma 3 demanda ad un altro **D.P.C.M.** l'**individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché le soglie** al superamento delle quali si prevede l'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.

Con il medesimo D.P.C.M. sono altresì individuate le **modalità di attuazione del presente comma**.

Il comma 3 individua altresì i seguenti **soggetti obbligati**:

- **amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione** degli istituti e delle **scuole** di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle **istituzioni universitarie**;
- **regioni ed enti regionali**, nonché loro consorzi e associazioni;
- **enti del servizio sanitario nazionale**.

Relativamente alle **modalità di emanazione del citato D.P.C.M.**, il comma 3 dispone che esso venga adottato **entro il 31 dicembre di ogni anno** d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni **sulla base di analisi del Tavolo** dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse disponibili ai sensi del comma 9. Inoltre tale DPCM deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'AVCP.

Il comma 4 **riscrive la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni** dettata dal comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Oltre alla sostituzione del termine "centrale di committenza" con quello di "soggetto aggregatore", le principali novità introdotte dal comma in esame sono le seguenti:

- il **campo di applicazione** della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene **esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia**;
- il **ricorso a un'unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio**, ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell'ambito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, viene introdotta la **possibilità di ricorrere alle province**;
- viene **eliminata la deroga** (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, **per le acquisizioni** di lavori, servizi e forniture effettuate **in economia** mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture **di importo inferiore a 40.000 euro**;
- **nel corso dell'esame al Senato** la parte della disposizione che consente ai comuni di **avvalersi** dei competenti uffici, è stata estesa al fine di includere, tra questi ultimi, **anche i competenti uffici delle province**;
- viene mantenuta, nella sostanza, la parte della norma che consente di operare gli acquisti secondo il **canale alternativo degli strumenti elettronici di acquisto**. **Nel corso dell'esame al Senato** è stato tuttavia chiarito che tale canale alternativo opera **limitatamente all'acquisizione di beni e servizi**.

Alla luce delle modifiche introdotte, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno optare, a decorrere dal 1° luglio prossimo¹¹, per una delle seguenti opzioni alternative:

- ✓ procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- ✓ costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
- ✓ ricorrere ad un soggetto aggregatore;
- ✓ ricorrere alla province;
- ✓ utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma in esame è stato previsto che l'**AVCP non rilasci** ai comuni non capoluogo di provincia il Codice Identificativo di Gara (**CIG**).

Un'ulteriore disposizione inserita nel corso dell'esame al Senato integra i criteri per la valutazione dell'offerta nel caso di contratti da affidare sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**comma 4bis**). È demandata, inoltre, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi (**commi 7-8**).

Il **comma 8-bis**, dispone che, allo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'attuazione dei programmi di sviluppo **cofinanziati con fondi dell'Unione europea**, il Ministero dell'economia e delle finanze si **avvale** di **Consip S.p.A.**, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

Viene, infine, previsto l'utilizzo di risorse per finanziare le attività dei soggetti aggregatori, per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (**commi 9-10**).

Articolo 10

(Attività di vigilanza sui contratti pubblici)

L'**articolo 10** disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La norma definisce, inoltre, la procedura per la pubblicazione dei prezzi delle "prestazioni principali" oggetto delle convenzioni CONSIP e le informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso la medesima Autorità.

Articolo 12-bis

(Pagamento canoni demaniali marittimi)

L'articolo 12-bis, introdotto al Senato, prevede che i **canoni delle concessioni demaniali marittime** dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro **la data del 15 settembre di ciascun anno**. Contestualmente si prevede anche che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento. Infine, attraverso una modifica del comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), il **termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia** delle concessioni demaniali marittime è prorogato dal 15 maggio 2014 al **15 ottobre 2014**.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Il decreto all'art. 14, dispone anche una riduzione della spesa per incarichi di consulenza.

Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

- *3,8 milioni per le Province e le città metropolitane per l'anno 2014 e 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;*
- *14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i Comuni*

In un'ottica di controllo della spesa, **il comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2 per cento ed all'1,4 per cento (rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "co. co. co."), **il comma 2** prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed allo 1,1 per cento per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La disposizione stabilisce che non rientrano nell'ambito di applicazione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano inoltre fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti. Restano altresì fermi i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del **comma 3**, per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, occorre fare riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, il **comma 4** dispone che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. in oggetto.

Il **comma 4-bis**, introdotto al Senato, prevede che gli **enti di ricerca pubblici** possono prorogare i **contratti a termine** stipulati per l'esecuzione di programmi o di attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, anche **in deroga ai limiti quantitativi** previsti dalla normativa vigente. La disposizione, in particolare, modifica l'articolo 118, comma 14, della legge n.388 del 2000, il quale prevede che nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, specificando che a tal fine è possibile intervenire anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.368/2001.

Infine il **comma 4-ter** concede *alle* regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 15 **(Spesa per autovetture)**

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

- *0,7 milioni per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per le Province e le città metropolitane*
- *1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i Comuni*

Con il **comma 1** si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. **e sulla rete di strade provinciali e comunali**, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Con il **comma 2** si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Restano ferme le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1 dell'articolo in commento.

E' stato inoltre specificato che, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, qualora il predetto D.P.C.M. non risulti adottato, opera in ogni caso il limite delle cinque unità sopraindicato.

Articolo 15, comma 2-bis
(Deroga per la Regione Lombardia per Expo 2015)

Il **comma 2-bis dell'articolo 15**, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, stabilisce una **deroga** per la Regione Lombardia **ai limiti di spesa** imposti dal decreto legge 78/2010 per le spese inerenti **relazioni pubbliche, convegni e mostre**, per le voci connesse con l'evento **EXPO 2015**. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Articolo 19, commi 01 e 1
(Modifiche alla legge n. 56/2014 in materia di città metropolitane, province e comuni)

Il **comma 1** stabilisce che, in ragione delle nuove disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni è richiesto un contributo di 100 milioni nel 2014, di 60 milioni per l'anno 2015 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per le Province e le città metropolitane, con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri di riparto.

Il DPCM, di cui al comma 92 della Legge 56/2014, avrà le finalità di stabilire i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, dalle province agli enti subentranti, sono stabilite le modalità di recupero.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte, con il **comma 01**, ulteriori modifiche.

È in primo luogo **soppressa la previsione**, nell'ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, di una **conferenza statutaria** incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana (comma 01, lettera *a*), che abroga il comma 13 dell'art. 1 L. n. 56/2014). La conferenza avrebbe dovuto essere costituita da un numero di componenti pari a quelli previsti per il consiglio metropolitano ed eletta secondo le disposizioni previste per il consiglio metropolitano medesimo (elezioni di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo dei sindaci e consiglieri comunali).

In secondo luogo, si interviene sulla disciplina della **gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana**, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai **permessi retribuiti** e agli **oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi**, restano a carico della città metropolitana (comma 01, lettera *c*), che modifica l' art. 24 L. 56/2014). I permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono quelli di cui agli articolo 80 e 86 del TUEL.

Risultano dunque esclusi dagli oneri a carico della città metropolitana i rimborsi per le spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (artt. 84 e 85 TUEL).

Uguale disciplina è dettata per il **presidente della provincia** e i **componenti della giunta provinciale**, che restano in carica, a titolo gratuito, nella **fase transitoria** di istituzione della città

metropolitana. Anche in tal caso gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della provincia (comma 01, lettera *b*), che modifica l' art. 14 L. 56/2014).

Il **comma 01** interviene infine sull'obbligo di rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa, obbligo che grava sui comuni per i quali la legge n. 56/2014 ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori.

Confermando quanto previsto dalla già richiamata circolare del Ministero dell'interno del 24 aprile 2014, viene precisato che, ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, gli oneri relativi ai **permessi retribuiti** e agli **oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi**, di cui agli artt. 80 e 86 TUEL.

Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento del Governo approvato al Senato, detti oneri non possono essere considerati ai fini del parametro di riferimento per l'invarianza della spesa, trattandosi di oneri estremamente variabili in quanto collegati all'attività che l'amministratore è chiamato a svolgere nel corso della consiliatura o all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano invece incluse nel computo degli oneri da considerare ai fini dell'invarianza della spesa le indennità e i gettoni, i rimborsi per le spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Articolo 19, comma 1-bis ***(Revisori dei conti degli enti locali)***

Il **comma 1-bis** dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali in materia di **revisori dei conti** degli enti locali. Le modifiche sono volte ad adeguare le disposizioni del TUEL alle nuove modalità di scelta dei revisori stessi, introdotte dall'articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011.

Proprio in relazione alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti – a mezzo di estrazione a sorte da un elenco tenuto presso il Ministero dell'Interno - le modifiche introdotte dalla norma sono finalizzate:

- ✓ a sostituire, nell'articolo 235 del TUEL che disciplina la durata dell'incarico, il riferimento alla "rieleggibilità per una sola volta" dell'organo di revisione (in quanto, come detto, si tratta di organo non più eletto dal Consiglio dell'ente) introducendo il **divieto per i componenti dell'organo di svolgere l'incarico per più di due volte** nello stesso ente locale;
- ✓ ad introdurre, sempre nell'articolo 235 del TUEL, la previsione, in caso di **dimissioni volontarie** del revisore, di un **preavviso**, di almeno quarantacinque giorni. Le dimissioni, inoltre, non sono sottoposte all'accettazione da parte dell'ente;
- ✓ a prevedere un **limite massimo di rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio** ai componenti dell'organo di revisione – nel caso in cui i revisori dei conti siano residenti al di fuori della sede dell'ente - che **non** possa essere **superiore al 50 per cento del compenso annuo** attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. A tal fine, è introdotto il comma *6-bis* all'articolo 241 del TUEL, relativo ai compensi dei revisori.

Art. 20 ***(Società partecipate)***

Per consentire una maggiore efficienza e il contenimento della spesa pubblica, il **comma 1** prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti pubblici economici. Si precisa, al riguardo, che la suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

La disposizione prevede inoltre che tali riduzioni devono essere pari ad una misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, specificando altresì che nel calcolo della riduzione sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui trattasi.

Il **comma 2** precisa che, ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Ai sensi del **comma 3**, le società tenute alla realizzazione dei risparmi di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra. Inoltre, si dispone che le società medesime, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, provvedano a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Il **comma 4** prevede che le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato versino, per ciascuno degli esercizi considerati, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 5**, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti, per il biennio 2014-2015, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai commi precedenti.

Il **comma 6** demanda al Collegio sindacale la verifica del corretto adempimento dei commi precedenti, prevedendo che ne sia data evidenza nella pertinente relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Sono escluse dall'applicazione dell'articolo in esame (**comma 7**) le società – comprese le loro controllate -nonché per le quali alla data del 24 aprile 2014 risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati; Consip s.p.a. e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza in materia di appalti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9; la Rai S.p.A., la quale, precisa la norma, concorre alle finalità di risparmio perseguite dall'articolo in esame secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.

Si dispone infine (**comma 7-bis**), che **le società** considerate nell'articolo in commento possono **realizzare gli obiettivi** ivi previsti **anche con modalità diverse** da quelle della riduzione dei costi operativi, fermo restando gli obblighi di versamento agli azionisti e quelli di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.

Articolo 22 *(Interventi di riduzione delle agevolazioni agricole)*

L'**articolo 22 al comma 2**, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di **IMU sui terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione dell'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina. Dalle disposizioni in esame deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014. Un decreto del Ministero dell'interno stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni a proprietà collettiva (non situati nelle zone montane e di collina) esentati.

I decreti di cui sopra devono essere adottati **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Articolo 22-bis
(Risorse destinate alle zone franche urbane)

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011.

Art. 23
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

La disposizione in esame prevede che il Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, predisponga **entro il 31 luglio 2014** un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, e ciò al fine di individuare concrete misure volte, in particolare, alla riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e infine all'efficientamento della loro gestione.

La disposizione fa salva, in ogni caso, la normativa vigente in materia di alienazione di partecipazioni vietate di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il **comma 1-bis**, prevede che il programma di razionalizzazione approntato dal Commissario per la razionalizzazione della spesa sia reso **operativo e vincolante** per gli **enti locali**, anche ai fini di un suo inserimento nell'ambito del patto di stabilità e crescita interno, **con il disegno di legge di stabilità per il 2015**.

Art. 24
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede che qualora le Amministrazioni dello Stato debbano recepire immobili in locazione, e non vi sono immobili statali disponibili, queste possono individuare immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato ma devono riconoscere priorità agli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo dell'Agenzia Del Demanio.

Il comma 2:

- a) rafforza l'obbligo di predisporre piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi poste a carico delle Amministrazioni dello Stato con l'art. 2 comma 222 bis della legge 191/2009. Adesso si prevede che qualora l'Agenzia del Demanio constati l'inadempimento dell'obbligo, questa effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.
- b) Entro due mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento, le Amministrazioni dello Stato predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per l'efficientamento della presenza territoriale, attraverso utilizzo immobili pubblici disponibili, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, la chiusura di uffici in locazione passiva ed altre misure volte ad ottenere almeno la riduzione del 50% della spesa per locazioni. Il piano deve essere trasmesso all'Agenzia del Demanio che entro 60 giorni dalla sua presentazione comunica al MEF se è compatibile con gli obiettivi della presente norma. Nel caso in cui il piano non sia presentato o non rispetti gli obiettivi di risparmio fissati con questa norma, il Ministero dell'Economia effettua una riduzione sui capitoli relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi al fine di garantire i risparmi attesi.

I commi 2-bis e 2-ter, recano norme in materia di **recesso dalle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**. In particolare **comma 2-bis**, modificando il citato articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, interviene in tema di **recesso dai contratti di locazione** di immobili in corso. La nuova formulazione del testo prevede per le amministrazioni pubbliche inserite annualmente dall'ISTAT nel conto economico consolidato (e quindi non più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali) e gli organi costituzionali, la facoltà di comunicare **entro il 31 luglio 2014 il preavviso** (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il **recesso** si perfeziona allo spirare dei **sei mesi** (180 giorni) successivi al preavviso, anche in **deroga** ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Conseguentemente, il **comma 2-ter** modifica il citato comma 389 della legge di stabilità 2014 sopprimendo il riferimento – ai fini dell'applicazione della norma – al comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013.

Il comma 3 introduce nuove disposizioni relative:

- a) alle decisioni di spesa attribuite all'Agenzia del Demanio per interventi manutentivi sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, a qualsiasi titolo utilizzati;
- b) alla possibilità, attribuita sempre all'Agenzia del Demanio, di rivedere in corso d'anno il piano generale triennale d'interventi di recupero degli spazi, qualora sopraggiungano "imprevedibili esigenze manutentive" e i lavori non risultino già affidati;
- c) alla possibilità, sempre per l'Agenzia del Demanio, di affidare, previa stipula di appositi accordi quadro, gli interventi manutentivi a tutti gli operatori specializzati nel settore,

individuati con procedure di evidenza pubblica. In precedenza potevano essere stipulate convenzioni quadro con le strutture del Ministero dei Trasporti mentre per poter ricorrere appaltare agli altri operatori economici occorreva il preventivo controllo sull'appalto degli uffici centrali di bilancio.

Il comma 4 anticipa la riduzione del 15% del canone di locazione, attualmente pagato dalle Amministrazioni pubbliche, di sei mesi. Dal 1 gennaio 2015 dovevano essere automaticamente decurtati i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

Il comma 5, al fine di ridurre la spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, prevede:

lett. a) la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti;

lett. b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale, la non necessità del predetto deposito per le ristampe inalterate dei documenti stampati in Italia.

Art. 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Con il **comma 1** dell'articolo in esame si procede ad anticipare al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Si prevede altresì che sia anticipato alla medesima data del 31 marzo 2015, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, con riferimento alle amministrazioni locali.

Il comma 2, modificato al **Senato**, introduce obblighi di contenuto delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'effettiva **tracciabilità** dei loro pagamenti. In particolare, **le fatture devono contenere** anzitutto il **Codice identificativo di gara (CIG)**. Il CIG non è riportato:

1) per effetto delle **modifiche** apportate al **Senato**, nei casi di **esclusione** dello stesso indicati dalle **linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011. Ai medesimi fini dell'individuazione dei casi di esclusione dal predetto obbligo, è inserita una **tabella 1 al provvedimento in esame, che elenca le singole tipologie di appalto** per i quali opera l'**esclusione** e che è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tra gli appalti soggetti a esclusione dell'obbligo di riportare il CIG contemplati nella Tabella si ricordano: la fornitura di servizi di arbitrato e conciliazione, la fornitura di servizi finanziari da parte della Banca d'Italia, gli appalti relativi a sponsorizzazioni, a servizi socio-sanitari e di ricovero;

2) nei casi di **esclusione** dall'obbligo di tracciabilità stabiliti dalla richiamata **legge n. 136/2010**. In particolare, sono esclusi dalle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi; si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti (gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Dette fatture riportano inoltre il **Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso siano relative a:

- a. opere pubbliche;
- b. interventi di manutenzione straordinaria;
- c. interventi finanziati da contributi comunitari;
- d. ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di CUP.

Il **comma 2-bis**, introdotto al **Senato**, dispone l'inserimento nei **contratti di appalto**, a cura della stazione appaltante, dei **codici CIG e CUP**, unitamente alla clausola di **nullità assoluta** dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari**, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della norma in esame.

Ai sensi del **comma 3**, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento.

Art. 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Al comma 1, lettera a), viene prevista una modifica all'art. 66, comma 7 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che attiene alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi pubblici.**

L'attuale disposizione vigente stabilisce che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio anche: *“per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*. L'intento è quello di consentire un risparmio di spesa alle stazioni appaltanti che già adempiono all'obbligo di legge di trasparenza e pubblicità nelle modalità indicate.

Ne è dimostrazione l'aver introdotto un nuovo comma 7-bis che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle spese per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli avvisi e bandi di gara a carico dell'aggiudicatario entro un termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Inoltre il nuovo disposto normativo stabilisce che ulteriori informazioni devono essere pubblicate solo in via telematica e senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Al comma 1, lettera b), viene introdotta una modifica all'art. 122 comma 5 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che riguarda la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.**

Analogamente alla precedente lettera a) per i bandi che attengono a contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Pertanto viene eliminato l'obbligo, per le stazioni

appaltanti, di pubblicazione, per estratto, di tali bandi ed avvisi su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.

Nella modifica dell'art. 122 comma 5, analogamente alla modifica dell'art 66 comma 7, è stata introdotta la previsione che ulteriori informazioni devono essere pubblicate esclusivamente in via telematica, senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Infine, come per l'art. 66 comma 7 modificato, è stato introdotto un comma 5-bis il quale prevede che le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il comma 1 bis stabilisce che le disposizioni contenute in questo articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

il comma 1-ter, fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi **fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto.

Art. 27

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni)

L'**articolo 27** introduce nuove modalità di **monitoraggio dei debiti** delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di **ritardi** rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della **Piattaforma elettronica** per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (comma 1); esso inoltre **amplia** (comma 2) il **perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione** dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina degli eventuali *commissari ad acta* ed introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti.

Articolo 29

(Attribuzione di risorse per pagamenti dei debiti degli enti locali)

L'**articolo 29** prevede l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della "Sezione enti locali" del "Fondo per assicurare la **liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**" non erogate nelle istanze precedenti.

L'attribuzione agli enti locali delle disponibilità ancora non erogate della relativa Sezione del Fondo viene effettuata utilizzando le procedure individuate con il decreto 10 febbraio 2014 con il quale sono state ripartite le risorse aggiuntive del fondo medesimo per l'anno 2014, come previsto dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. n. 102/2013.

La norma suddetta prevede l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (emanato, appunto, in data 10 febbraio 2014) finalizzato alla ripartizione tra le tre Sezioni del "Fondo liquidità" delle risorse aggiuntive stanziare per l'anno 2014 dal comma 8 del medesimo articolo 13 (7,2 miliardi di euro) e alla definizione dei criteri di concessione alle regioni e agli enti locali delle risorse stesse del Fondo, come rideterminate negli importi per gli anni 2013 e 2014 dal comma 1 del citato articolo 13. Si ricorda che il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (legge n. 64/2013), al fine di assicurare alle regioni e agli enti locali la liquidità necessaria ai suddetti pagamenti di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione.

Quanto alle risorse specifiche della "Sezione enti locali" del Fondo liquidità la sua dotazione finanziaria è stata rideterminata ai sensi del D.L. n. 102/2013 e del citato D.M. Economia 10

febbraio 2014 in 3,4 miliardi per l'anno 2013 e in 2,2 miliardi per l'anno 2014. Per quanto concerne lo stato di attuazione delle anticipazioni concesse agli enti locali, alla data del 26 febbraio 2014, le anticipazioni finora erogate dalla Cassa depositi e prestiti sono state pari a 2.984 milioni di euro sui 3.411 milioni stanziati nell'apposita Sezione per il 2013 dai decreti-legge n. 35 e 102 del 2013 (di cui 2.924,8 milioni di euro per i comuni e 69,6 milioni per le province).

Articolo 31 *(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)*

L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società ed enti partecipati dagli enti locali.

Ai sensi del **comma 2**, può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società da essi stessi partecipati, ed in particolare:

- a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che si trovano in condizioni di difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, purché approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ai sensi del **comma 3** sono definiti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali di tali risorse con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 4** dispone che le società partecipate dagli enti locali, beneficiarie dei pagamenti effettuati dagli enti locali a valere sia sulle anticipazioni di cui al presente articolo sia sulle anticipazioni autorizzate dal successivo articolo 32, sono tenute a destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le stesse società sono altresì tenute a comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, ai fini della successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. della formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 35 del 2013. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano, a loro volta, le comunicazioni di cui al comma precedente, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio (**comma 5**).

Articolo 32 *(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti)*

L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

Il **comma 1** destina le suddette risorse aggiuntive del Fondo al pagamento da parte delle regioni e degli enti locali:

- dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che si trovano in condizioni di difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, purché approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il **comma 2** rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita con la Conferenza Unificata, **entro il 31 luglio 2014**, la distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali delle relative risorse, ivi incluse le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 35/2013.

Tale decreto, ai sensi del **comma 3**, determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del decreto ministeriale medesimo, anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli adempimenti richiesti alle Regioni e Province autonome dall'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 (lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3).

L'erogazione delle anticipazioni di liquidità a valere su questa eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della "Sezione regioni" da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è tuttavia subordinata, oltre che alla suddetta verifica positiva degli adempimenti, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il **comma 4**, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, consente anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro di poter accedere alle anticipazioni di liquidità.

L'importo massimo dell'anticipazione è quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per tale finalità specifica, sono destinati 600 milioni di euro, a valere sull'incremento complessivo della dotazione del Fondo (6.000 milioni) previsto al comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 5**, infine, autorizza, per l'anno 2014, una spesa complessiva di 0,5 milioni di euro per il finanziamento delle attività di Cassa depositi e prestiti S.p.A., relativamente alla gestione della Sezione del Fondo liquidità destinata ad assicurare la liquidità per i pagamenti di debiti degli enti locali.

Articolo 33

(Pagamento dei debiti dei comuni in dissesto finanziario)

La norma consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (8 giugno 2013), di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione è concessa nell'ambito di un tetto massimo di risorse pari a

300 milioni di euro. Con **decreto non regolamentare del Ministero dell'interno**, da emanarsi **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali,), appositamente integrato (**comma 3**). L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse (**comma 4**). L'anticipazione viene restituita in un periodo massimo di 20 anni con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è erogata, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, salvo che per le anticipazioni a valere sui versamenti in entrata di cui al successivo comma 6 pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a decorrere dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e saranno versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (**comma 5**).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione delle anticipazioni si provvede (**comma 6**):

- quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del più volte citato D.L. n. 35/2013, relative ad anticipazioni di liquidità, previste all'articolo 1, comma 13, del decreto medesimo, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'anno 2013. La Sezione in questione, come rideterminata ai sensi del D.L. n. 102/2013 e dal D.M. Economia 10 febbraio 2014, ha una dotazione di 3.411 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.189 milioni di euro per l'anno 2014;
- quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del sopradetto D.L. n. 35/2013, come incrementate dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativo alla medesima Sezione enti locali.

Il **comma 9** rinvia, per quanto non previsto, al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-ter del TUEL sopra citato.

Il **comma 7** sopprime l'analogia disciplina già presente nell'articolo 1, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 35/2013 inserita in tale provvedimento ad opera dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 69/2013. Anche tale norma, infatti, destina risorse a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 35 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL previa apposita istanza dei comuni interessati, che a loro volta devono mettere tali somme a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

Articolo 39 **(Crediti compensabili)**

La norma interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eliminando il limite temporale (che si riferiva ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) per l'utilizzo delle relative procedure e, dunque, estendendo lo strumento della compensazione anche ai crediti maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.

Il **comma 1-bis** amplia il novero delle amministrazioni nei confronti delle quali si potrà applicare la disciplina della compensazione dei crediti con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario, ovvero con le somme iscritte a ruolo.

In conclusione si potrà esperire la procedura di compensazione dei crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; in precedenza, tali procedure potevano attivarsi solo nei confronti dei crediti certificati vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 40

(Notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

La norma amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

La norma introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il comma 1 prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso di superamento dei termini, si prevede che nelle relazioni al bilancio consuntivo o di esercizio delle pubbliche amministrazioni debbano altresì essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nel caso in cui si evidenzi un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, sono previste misure sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale – consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento (**comma 2**).

Il comma 3 interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, limitandone l'applicazione in favore dei soli enti locali che risultino essere rispettosi dei tempi di pagamento. Ad essi soltanto, dunque, si applica la riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno, sulla base dei criteri, individuati con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di cui al medesimo comma 122.

Il comma 4 dispone che le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini: la trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della sopracitata direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rientrano tra gli

adempimenti - da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La norma riformula l'articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativo alle **certificazioni di bilancio**, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.

L'innovazione risiede, infatti, nella previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, di un termine specifico per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali, fissato al 31 maggio dell'esercizio successivo (**comma 5**), termine invece prima stabilito con un annuale decreto del Ministro dell'interno e generalmente fissato ad ottobre/novembre.

La data per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta invece fissata con il decreto ministeriale di cui sopra.

La nuova formulazione dell'articolo 161 individua nei comuni, province, città metropolitane e unioni di comuni e comunità montane gli enti locali che sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario (**comma 1**) e che la definizione delle modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (**comma 2**).

La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta, come già previsto, la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno, a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (**comma 3**).

I dati delle certificazioni sono resi noti, a cura del Ministero dell'interno, sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale, anche ai fini del loro inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della legge di contabilità nazionale.

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

La norma persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, per i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, in osservanza delle regole stabilite dalla disciplina comunitaria sul contrasto dei ritardi di pagamento in tali transazioni. I trasferimenti tra PA sono erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa.

Articolo 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

La norma dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i

quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il **comma 2** prevede che con **decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi** - sono determinati i risparmi da conseguire ai sensi del precedente comma 1 da parte di ciascuna provincia e città metropolitana.

Tali risparmi, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono determinati sulla base di una serie di criteri.

Più in dettaglio:

- la lettera *a*) del comma 2 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 8 concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi. In tale ipotesi la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni per il 2014 e di 510 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al presente decreto.
- la lettera *b*) del comma 2 individua i criteri relativi agli interventi previsti dall'articolo 15 concernenti la riduzione della spesa per autovetture. In tale ipotesi la riduzione della spesa (0,7 milioni per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.
- la lettera *c*) individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 14 concernenti la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La riduzione della spesa (3,8 milioni per il 2014 e 5,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del **comma 3** gli importi e i criteri individuati dal precedente comma possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana - **entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi** - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva, sulla base di un'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno.

Il **comma 4** prevede che nel caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato, **entro il mese di luglio** l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province. In tale ipotesi l'Agenzia delle entrate opera attraverso la "struttura di gestione" prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi del **comma 5** tuttavia le province e le città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

Il **comma 6** prevede che con il già citato DPCM previsto dal comma 92 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 - a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati - siano altresì stabilire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

Il **comma 7** assegna all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le misure di indicate ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005).

I **commi da 8 a 13** recano disposizioni concernenti i comuni.

In particolare, il **comma 8**, nel definire il contributo alla finanza pubblica da parte dei **comuni** per gli anni 2014-2017 pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, indica le fonti di spesa che vengono poste in riduzione, come di seguito esposto:

<i>Norma</i>	<i>Riduzioni spesa</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Art. 47, co. 2 a	Beni e servizi	360,00	540,00	540,00	540,00
Art. 47, co. 2 b	Autovetture	1,60	2,40	2,40	2,40
Art. 47, co. 2 c	Consulenze e studi	14,00	21,0	21,00	21,00
TOTALE		375,60	563,40	563,40	563,40

Viene pertanto corrispondentemente ridotto il **fondo di solidarietà comunale** di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

A seguito della riduzione disposta dal comma 8 in esame, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale risulterebbe pertanto così definita:

<i>Norma</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Legge di bilancio 2014-2016	6.617,1	6.547,1	6.547,1	6.547,1
Riduzione art. 47 co 8	375,6	563,4	563,4	563,4
DISPONIBILITA'	6.241,5	5.983,7	5.983,7	5.983,7

Il **comma 9** prevede che con **decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi** - siano determinate le riduzioni di spesa per ciascun comune da conseguire ai sensi del comma 8, sulla base di una serie di criteri:

- la lettera *a)* del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 8 concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi dei comuni, in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera a), per province e città metropolitane.

Nel caso dei comuni la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni per il 2014 e di 540 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata. Viene prevista una disposizione di carattere sostanzialmente sanzionatorio per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, per i quali la riduzione è aumentata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente a detto incremento.

Analogamente per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori indicati dal precedente articolo 9, ai commi 1 e 2 in misura inferiore al valore mediano la riduzione è incrementata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione viene proporzionalmente ridotta. Si dispone pertanto che le province e città metropolitane **trasmettano al Ministero dell'interno - entro il 31 maggio per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017** - una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti effettuati l'anno precedente e il valore degli acquisti di beni e servizi - relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B sostenuti nell'anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e

dalle centrali di committenza regionale. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si prevede un incremento del 10 per cento della riduzione.

- la lettera *b*) del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 15 concernenti la riduzione della spesa per autovetture dei comuni. Nel caso dei comuni la riduzione (1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica
- la lettera *c*) individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 14 concernenti la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La riduzione della spesa (14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 10** prevede che gli importi e i criteri individuati dal comma 9 possono essere modificati per ciascun comune - **entro il 30 giugno** per l'anno 2014 ed **entro il 31 gennaio** per gli anni successivi - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva, sulla base di un'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno.

Il **comma 11** prevede che in caso di incapienza, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette nei confronti dei comuni interessati, a valere sui versamenti dell'IMU, all'atto del riversamento del relativo gettito agli stessi comuni.

Ai sensi del **comma 12** i comuni possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

Il **comma 13** attribuisce infine all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dei comuni il compito di verificare che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Articolo 48 **(Edilizia scolastica)**

Il comma 1 prevede, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare **entro il 15 giugno 2014** sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ai sensi del **comma 2**, il Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, assegna fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

Le risorse sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020 e previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della precedente programmazione 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e coesione e delle risorse assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, in relazione ai fabbisogni

effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. La norma prevede, inoltre, che nella delibera di assegnazione del CIPE sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, nonché di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, ai sensi del d.lgs. n. 229/2011. Da ultimo, si prevede che la delibera del CIPE individui le modalità di applicazione delle misure di revoca allo scopo utilizzando le medesime procedure previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013.

Articolo 49 ***(Riaccertamento straordinario residui)***

La proposta normativa in esame ha come fine l'individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del Patrimonio, non più esigibili essendo venuti meno i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter essere successivamente utilizzate.

Il **comma 1** definisce il termine (**31 luglio 2014**) e i soggetti coinvolti nell'attività di riaccertamento (Amministrazioni Centrali).

Il **comma 2** dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze e che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d):

La lettera d) prevede che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – lettera b), qualora riguardino trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli Enti Territoriali nell'attività di ricognizione dei residui, rendendo il processo più articolato rispetto a quanto previsto per le precedenti lettere a), b) e c), potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate dalla norma stessa.

Come specificato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

**Provvedimenti attuativi delle norme contenute nel
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89**

Normativa	Provvedimento attuativo	Scadenza
Art. 8, comma 1	Emanazione di un DPCM, previo parere della Conferenza Unificata , con il quale dovranno essere definiti lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili i dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni. In prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.	23 luglio 2014
Art. 8, comma 3 bis	Emanazione di un D.P.C.M., previo parere della Conferenza Unificata , per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori trimestrale di tempestività dei pagamenti. In prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto	23 luglio 2014
Art. 9, comma 2	Emanazione di un DPCM di concerto con il MEF previa intesa con la Conferenza Unificata da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. con il quale vengono definiti i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti, che espletano attività di centrale di committenza	24 giugno 2014
Art. 9, comma 2	Emanazione di un DPCM di concerto con il MEF previa intesa con la Conferenza Unificata da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. con il quale viene istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori	24 luglio 2014
Art. 19, comma 1	Emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con l'Economia con il quale sono stabilite le modalità di riparto del contributo delle province e delle città metropolitane alla finanza pubblica (L.56/2014)	Senza scadenza
Art. 19, comma 1	DPCM su proposta del Min. Interno e Affari Regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e P.A. e dell'economia e previa intesa in Conferenza Unificata vengono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,	8 luglio 2014

	strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, dalle province agli enti subentranti, sono stabilite le modalità di recupero. (L-56/2014)	
Art. 22, comma 2	Emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Tale decreto deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.	23 settembre 2014
Art. 22, comma 2	Emanazione di un decreto del Ministero dell'interno con il quale devono essere stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni a proprietà collettiva (non situati nelle zone montane e di collina) ai quali è riconosciuta l'esenzione IMU. Tale decreto deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.	23 settembre 2014
Art.31, comma 3	Emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali , da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per la definizione dei criteri tempi e modalità per la concessione agli enti locali delle risorse	24 giugno 2014
Art. 32, comma 2	Emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita con la Conferenza Unificata, entro il 31 luglio 2014 per definizione criteri e tempi della concessione delle risorse alle regioni e agli enti locali	31 luglio 2014
Art. 33, comma 3	Emanazione di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per le anticipazioni di liquidità	24 maggio 2014
Art. 43, comma 2	Emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI da pubblicare in GU per la definizione delle modalità della presentazione delle certificazioni di bilancio	Senza scadenza
Art. 43, comma 5	Trasmissione al Ministero dell'Interno delle certificazioni	31 maggio dell'esercizio successivo

	relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali	
Art. 47, comma 2	Emanazione di un decreto del Ministero dell'interno per la determinazione dei risparmi da parte delle province e città metropolitane	Entro il 30 giugno per il 2014 Entro il 28 febbraio per anni successivi
Art. 47, comma 3	Riunione di Conferenza Stato città per modificare i criteri e importi per province e città metropolitane	Entro il 30 giugno per il 2014 Entro il 31 gennaio per gli anni successivi
Art. 47, comma 9	Emanazione di un decreto del Ministero dell'interno per la determinazione dei risparmi da parte dei comuni	Entro il 30 giugno per il 2014 Entro il 28 febbraio per anni successivi
Art. 47, comma 9 lett a)	Trasmissione da parte dei comuni al Ministero dell'Interno di certificazione attestante i tempi medi di pagamento e il valore degli acquisti di beni e servizi	Entro il 31 maggio per il 2014 Entro il 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017
Art. 47, comma 10	Riunione di Conferenza Stato Città per modificare i criteri e importi per i comuni	Entro il 30 giugno per il 2014 Entro il 31 gennaio per gli anni successivi
Art. 48, comma 1	Emanazione di un DPCM, sentita la Conferenza Stato città per elenco comuni beneficiari e importo da esclusione da PSI per interventi di edilizia scolastica	Entro il 15 giugno 2014
Art. 49, comma 1	Emanazione di un decreto del ministro dell'economia e finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, per adozione di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi	Entro il 31 luglio 2014
Art. 49, comma 2	Emanazione di un decreto del ministro dell'economia e finanze, per quantificazione somme iscritte nei residui per ciascun ministero	Senza scadenza